



COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

PROVINCIA DI PARMA

P.zza ROMA n.1 43028 Tizzano Val Parma - tel. 0521 868531 - fax 0521 868937

http: www.comune.tizzano-val-parma.pr.it

Ufficio Ragioneria – Servizio Tributi

INFORMATIVA IMU 2024

Le aliquote IMU 2024 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2023 e non sono variate rispetto al 2023.

L' IMU non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare, Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per abitazione principale:

- si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e coincidente con la **dimora abituale** e con la **residenza anagrafica**.
- **Per disposizioni regolamentari del Comune:**
 - vengono equiparate all'abitazione principale le abitazioni possedute da **anziani o disabili** che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
 - aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzino come abitazione principale; tale agevolazione non si cumula con quella prevista dall'art. 1 – comma 747 – lett. c) della Legge 160/2019.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali (C2 – C6 – C7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

Dal 1/1/2020 si applica l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale

Dal 1/1/2022 l'IMU sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, è esente.

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI: Il Valore imponibile è ridotto del 50% a condizione che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico oppure che sia stata presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. La riduzione decorre dalla data di presentazione della domanda all'ufficio tributi. Per usufruire della riduzione il fabbricato non deve essere di fatto utilizzato e deve aver subito un degrado fisico strutturale non superabile con interventi di manutenzione.

Si rimanda per questo punto alla disciplina elencata nel regolamento comunale IMU in vigore dal 1/1/2020.

ALIQUOTE
2024

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	3,5 per mille
Detrazione abitazione principale	€. 200,00
Aliquota per abitazioni tenute a disposizione	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/10)	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in comodato gratuito, a parenti in linea retta di 1° grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la dimora che la residenza anagrafica. (Tale agevolazione non si cumula con quella prevista dall'art. 1 - comma 747 lettera c) della Legge n. 160/2019)	5,1 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto entro il 1° grado che la utilizza come abitazione principale	10,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	ESENTE

SCADENZE

Acconto entro il 16 giugno	(acconto pari al 50% dell'imposta)
Saldo entro il 16 dicembre	(saldo dell'imposta annuale con eventuale conguaglio)
Acconto/saldo entro il 16 giugno	(pagamento in unica soluzione)

MODALITA' DI
VERSAMENTO

F24 ordinario o semplificato Codice catastale L 183	Il tributo è versato in autoliquidazione tramite modello F24 ordinario o semplificato, anche in modalità telematica Essendo un tributo in autoliquidazione, il Comune non invia al domicilio del contribuente i modelli di pagamento già compilati Il versamento non è dovuto se uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
--	---

DICHIARAZIONI
DI VARIAZIONE

Il termine per presentare la dichiarazione IMU è fissato **entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

VALORI
VENALI
AREE
EDIFICABILI

UBICAZIONE	AREE URBANIZZATE / DI COMPLETAMENTO		AREE NON URBANIZZATE / ESPANSIONE	
	Residenziale - €/mq	Artigianale - €/mq	Residenziale - €/mq	Artigianale - €/mq
Tizzano	27,00	15,00	13,00	13,00
Frazioni principali (*)	22,00	14,00	11,00	11,00
Territorio residuo	13,00	13,00	7,00	7,00
Lagrimone – Nuova area di espansione industriale inserita nel PSC e nel RUE in vigore dal 25/9/2013	=	=	=	6,00

(*) Capoponte, Reno, Lagrimone

Valori approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 10/11/2020



In caso di mancato versamento dell'acconto e saldo alle scadenze stabilite dalla legge, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori al tasso legale vigente al momento del pagamento.

Tale procedura si chiama "**Ravvedimento Operoso**".

Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione o parziale versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente.

Se il versamento tardivo viene effettuato:

- **entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza**, la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Gli interessi calcolati a giorni sulla base del tasso legale vigente;

-**dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa** la sanzione è pari al 1,5%, gli interessi calcolati a giorni sulla base del tasso legale vigente;

-**entro 90 giorni dalla normale scadenza**, la sanzione è pari al 1,67%, gli interessi calcolati a giorni sulla base del tasso legale vigente;

-**entro un anno** dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 3,75%, gli interessi calcolati a giorni sulla base del tasso legale vigente;

-**entro due anni** dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 4,29%, gli interessi calcolati a giorni sulla base del tasso legale vigente;

-**oltre due anni** dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 5%, gli interessi calcolati a giorni sulla base del tasso legale vigente;

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi del modello F24. Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, con la fotocopia della ricevuta di versamento.